

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 254/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1165 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo AMADDEO e MARCO BRUZZONE, e della società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO AMADDEO, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 05/08/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 30/07/2020, nonostante gli allenamenti collettivi fossero ripresi il 4 agosto e avesse giocato l'ultima partita di campionato il 1° agosto;

MARCO BRUZZONE, Medico Sociale tesserato all'epoca dei fatti per la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 05/08/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 30/07/2020, nonostante gli allenamenti collettivi fossero ripresi il 4 agosto e avesse giocato l'ultima partita di campionato il 1° agosto;

ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Paolo AMADDEO e Marco BRUZZONE, e dal Sig. Antonio Percassi, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Paolo AMADDEO, di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Marco BRUZZONE, e di € 2.000,00 (duemila) di ammenda per la società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina